

Decreto Direttoriale n.97/2023 con **date di iscrizione al RENTRI**, calcolate dalla data di entrata in vigore del RENTRI - dal 15 giugno 2023, così schematizzate:

DATA	15 GIUGNO 2023	Dal 15.12.2024 ed entro il 13.02.2025	Dal 15.06.2025 ed entro il 14.08.2025	Dal 15.12.2025 ed entro il 13.02.2026
SCADENZE RENTRI	ENTRATA IN VIGORE DEL RENTRI	Dal 18° mese di entrata in vigore del RENTRI ed entro 60 gg successivi	Dal 24° mese di entrata in vigore del RENTRI ed entro 60 gg successivi	Dal 30° mese di entrata in vigore del RENTRI ed entro 60 gg successivi
CHI DEVE ISCRIVERSI	NESSUNO	<ul style="list-style-type: none"> • Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti • Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 50 dipendenti • Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3 lettere c),d) e g)* con più di 50 dipendenti • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi • Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi • Commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi • Soggetti delegati 	<ul style="list-style-type: none"> • Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da 11 a 50 dipendenti • Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3 lettere c),d) e g) da 11 a 50 dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti • Produttori di rifiuti pericolosi diversi da enti o imprese

*Ricordiamo che la classificazione di cui **all'articolo 184 comma 3 del D.Lgs 152/06** indica:

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;

d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti